

Distanze delle recinzioni dal confine stradale (sulla legittimità o meno dell'annullamento di una s.c.i.a. per la realizzazione di una recinzione, motivata con riferimento al fatto che essa è posta ad una distanza inferiore a mt. 3 dal confine stradale, ove l'intervento sia consistito nella sola sostituzione di una recinzione esistente).

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014, n. 372 - Pres. D'Alessandro, Est. Di Benedetto - Passerini (Avv.ti Rolli e Foschi) c. Comune di Cesena (Avv. Ghezzi) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Scia - Per una recinzione finalizzata a conservare in buono stato la rete di delimitazione dei confini di proprietà - Annullamento da parte dell'Ente locale - Riferimento al fatto che la recinzione è stata realizzata ad una distanza inferiore a mt. 3 dal confine stradale - Nel caso di sola sostituzione di una recinzione pre-esistente e risalente - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.

E' illegittimo il provvedimento di annullamento di una s.c.i.a. riguardante una recinzione, motivato con riferimento al fatto che il manufatto è stato realizzato ad una distanza inferiore a mt. 3 dal confine con la strada, in violazione dell'art. 26 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada), nel caso in cui l'intervento sia consistito non già nella realizzazione "ex novo" della recinzione, bensì nella installazione di pali in legno e di una rete metallica posti in essere in sostituzione di una esistente recinzione del tutto analoga e risalente nel tempo, nonché collocata nella medesima posizione. Infatti, il suddetto articolo 26 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, pur prevedendo il necessario rispetto di una distanza non inferiore a mt. 3 dal confine stradale per le recinzioni di altezza superiore a mt. 1 dal terreno, precisa, al comma nono, che tali prescrizioni non si applicano alle opere preesistenti.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/taremiliabo_2014-04-04.htm

Legislazione: _

*** Inizio pagina**